CAMERA DEI DEPUTATI N. **3066**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ILARIA FONTANA, SERGIO COSTA, RICCARDO RICCIARDI, FRANCESCO SILVESTRI, MORFINO, SANTILLO

Disposizioni concernenti la depavimentazione, il ripristino della permeabilità dei suoli e la rinaturalizzazione delle aree urbane

Presentata il 3 agosto 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge reca disposizioni finalizzate a promuovere, in tutto il territorio nazionale, interventi di depavimentazione (*depaving*), il ripristino della permeabilità dei suoli e la rinaturalizzazione delle aree urbane, attraverso un Programma nazionale dedicato.

Negli ultimi anni la crisi climatica ha reso sempre più evidente la fragilità delle città italiane in occasione di eventi meteorologici estremi. La presenza diffusa di superfici impermeabili, quali asfalto, calcestruzzo, piazzali e parcheggi, impedisce l'infiltrazione delle acque, aumenta il deflusso superficiale, aggrava il rischio idraulico e contribuisce all'accumulo di calore nelle aree urbane. Il suolo, in tale contesto, deve essere considerato un'infrastruttura naturale, in quanto contribuisce alla regolazione del clima locale, sostiene la biodiversità, consente la crescita di alberature e vegetazione e riduce la pressione sulle reti di drenaggio urbano.

Il rapporto sul consumo di suolo pubblicato nel 2025 dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha evidenziato che nel 2024 sono stati trasformati in superfici artificiali 83,7 chilometri quadrati di territorio, a fronte di 5,2 chilometri quadrati di superfici ripristinate, con un consumo netto pari a 78,5 chilometri quadrati. Le infrastrutture, gli edifici e le altre coperture artificiali occupano ormai più di 21.500 chilometri quadrati, pari al 7,17 per cento del territorio nazionale, rispetto a una media europea del 4,4 per cento. Nello stesso anno l'impermeabilizzazione è cresciuta

complessivamente di 24,5 chilometri quadrati. Si tratta di dati che rendono non più rinviabile legiferare non soltanto per limitare il nuovo consumo di suolo, ma anche per restituire alla natura una quota delle superfici già occupate.

La proposta di legge si colloca inoltre nel quadro del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura, che introduce specifici obblighi in materia di ecosistemi urbani, prevedendo, a livello nazionale, l'assenza di perdita netta della superficie complessiva di spazio verde urbano e di copertura della volta arborea urbana entro il 2030 rispetto al 2024 e, a decorrere dal 2031, una tendenza all'aumento di tali superfici. La deimpermeabilizzazione delle città e la trasformazione degli spazi asfaltati in infrastrutture verdi e blu rappresentano quindi strumenti concreti per contribuire all'attuazione degli obblighi europei e alla predisposizione del piano nazionale di ripristino. In questa prospettiva, la depavimentazione consente di agire su spazi già urbanizzati e spesso sottoutilizzati, con priorità per le aree più vulnerabili sotto il profilo climatico, idraulico e sociale.

La presente proposta di legge stabilisce, quale scelta nazionale, un primo obiettivo misurabile e prudenziale: liberare almeno 10 milioni di metri quadrati, pari a 10 chilometri quadrati, di superfici impermeabili entro il 2035, assicurando che almeno il 70 per cento delle superfici oggetto di depavimentazione sia rinaturalizzato. Tale obiettivo è accompagnato da indicatori relativi alla superficie rinaturalizzata, agli esemplari arborei e arbustivi messi a dimora e mantenuti, alla capacità di infiltrazione recuperata e alla riduzione del deflusso superficiale. Sono esclusi dal computo i ripristini temporanei delle aree di cantiere e sono previsti criteri uniformi per evitare il doppio conteggio degli interventi.

La presente proposta di legge distingue inoltre gli investimenti destinati alla rimozione delle pavimentazioni, alla preparazione dei suoli, alla realizzazione delle infrastrutture verdi e blu e alla manutenzione iniziale dalle attività di carattere corrente. L'autorizzazione di spesa per gli investimenti è concentrata negli anni dal 2027 al 2034, mentre il termine del 31 dicembre 2035 consente il completamento, il collaudo e la rendicontazione degli interventi finanziati.

In particolare, la presente proposta di legge si compone di dodici articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità e le principali nozioni utilizzate dalla legge.

L'articolo 2 istituisce il Programma nazionale per la depavimentazione e lo sviluppo delle cosiddette « città spugna ».

L'articolo 3 stabilisce gli obiettivi minimi del Programma nazionale e gli indicatori di risultato.

L'articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo nazionale per la depavimentazione e le città spugna.

L'articolo 5 disciplina il piano comunale per la depavimentazione e ne prevede l'aggiornamento quinquennale, collegandone l'adozione all'accesso alle risorse del Fondo.

L'articolo 6 reca i princìpi per la disciplina regionale del « saldo zero » di impermeabilizzazione nelle nuove urbanizzazioni e negli interventi di trasformazione urbana.

L'articolo 7 introduce, nell'ambito del Programma nazionale per la depavimentazione, una specifica linea di intervento denominata « Scuole spugna », finalizzata alla trasformazione dei cortili e delle pertinenze degli edifici scolastici.

L'articolo 8 interviene sui parcheggi pubblici e sulle superfici sovradimensionate.

L'articolo 9 istituisce, nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale, la sezione nazionale degli interventi di depavimentazione.

L'articolo 10 prevede, nell'ambito dei criteri di riparto del Fondo, premialità in favore dei comuni virtuosi.

L'articolo 11 demanda al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, la promozione negli istituti scolastici di campagne di educazione ambientale e di partecipazione civica.

L'articolo 12 reca infine le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla depavimentazione, al ripristino della permeabilità dei suoli e alla rinaturalizzazione delle aree urbane nonché alla riduzione del rischio idraulico, al contrasto del fenomeno delle isole di calore, all'incremento del verde urbano, alla tutela del suolo quale infrastruttura naturale e al conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura.

2. Le disposizioni della presente legge sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, e, per i profili attinenti al governo del territorio, costituiscono princìpi fondamentali ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « depavimentazione »: l'insieme degli interventi di rimozione totale o parziale, a carattere permanente, di superfici impermeabili artificiali, anche asfaltate o pavimentate, finalizzati al ripristino della permeabilità del suolo e, ove possibile, alla sua rinaturalizzazione;

b) « deimpermeabilizzazione »: l'insieme degli interventi volti a eliminare o ridurre la copertura artificiale del suolo e a ripristinare, anche mediante decompattazione, sostituzione di materiali o realizzazione di sistemi drenanti, la capacità del suolo di assorbire, trattenere e filtrare le acque meteoriche;

c) « rinaturalizzazione »: l'insieme degli interventi volti a ripristinare o a incrementare le funzioni ecologiche del suolo

mediante la realizzazione di coperture vegetali, alberature, arbusti, prati, orti urbani, giardini della pioggia, aree umide urbane o altri elementi naturali o seminaturali;

d) « città spugna »: il modello di pianificazione e progettazione urbana volto a trattenere, assorbire, infiltrare, riutilizzare e rallentare il deflusso delle acque meteoriche attraverso soluzioni basate sulla natura e su infrastrutture verdi e blu;

e) « infrastrutture verdi e blu »: le reti di aree naturali e seminaturali, spazi verdi, alberature, corsi d'acqua, fossati vegetati, aree umide, giardini della pioggia, pavimentazioni permeabili e sistemi di drenaggio urbano sostenibile, progettate e gestite per fornire servizi ecosistemici;

f) « superfici impermeabili »: le superfici coperte da asfalto, calcestruzzo, conglomerati bituminosi, pavimentazioni o altri materiali artificiali che impediscono o limitano in modo significativo l'infiltrazione naturale delle acque meteoriche nel suolo;

g) « aree urbane »: le aree ricomprese nei centri abitati e negli ambiti urbanizzati individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti.

Art. 2.

(Programma nazionale per la depavimentazione e lo sviluppo delle città spugna)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Programma nazionale per la depavimentazione e lo sviluppo delle città spugna, di seguito denominato « Programma nazionale ».

2. Il Programma nazionale ha durata quinquennale ed è predisposto in coerenza con il piano nazionale di ripristino previsto dal citato regolamento (UE) 2024/1991 e con gli strumenti nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici e di prevenzione del rischio idrogeologico. Il Programma nazionale è aggiornato entro la scadenza di ciascun quinquennio, al fine di assicurare la continuità della programmazione.

3. Il Programma nazionale individua:

a) gli obiettivi intermedi e finali di deimpermeabilizzazione e di rinaturalizzazione delle aree urbane;

b) i criteri tecnici minimi per la progettazione degli interventi di depavimentazione, con particolare riferimento alla permeabilità dei suoli, alla gestione naturale delle acque meteoriche, alla scelta delle specie vegetali e alla manutenzione iniziale degli interventi;

c) le modalità di integrazione degli interventi di depavimentazione negli strumenti urbanistici comunali, nei piani di adattamento climatico e nei piani di protezione civile comunale;

d) i criteri per la selezione degli interventi finanziabili, assicurando priorità alle aree urbane caratterizzate da maggiore vulnerabilità climatica, rischio idraulico, carenza di verde urbano, elevata densità abitativa o particolare esposizione di minori, anziani e persone in condizioni di fragilità;

e) le modalità di monitoraggio e rendicontazione degli interventi, anche ai fini dell'aggiornamento della sezione nazionale di cui all'articolo 9;

f) le forme di partecipazione delle comunità locali e di coinvolgimento degli enti del Terzo settore, delle istituzioni scolastiche, delle università, degli ordini professionali e dei cittadini;

g) i coefficienti di permeabilità e di equivalenza ecologica da utilizzare per il calcolo delle superfici deimpermeabilizzate e per l'applicazione del saldo zero di impermeabilizzazione;

h) i requisiti di permanenza degli interventi, le modalità di verifica dell'attec-

chimento degli esemplari arborei e arbustivi e i criteri per evitare il doppio conteggio delle superfici;

i) la programmazione annuale delle risorse, i soggetti beneficiari, le modalità di selezione dei progetti, i termini di realizzazione, le anticipazioni e i saldi nonché le condizioni per la revoca e la riassegnazione dei contributi.

4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per la predisposizione e l'aggiornamento del Programma nazionale, si avvale del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Art. 3.

(Obiettivi nazionali e indicatori di risultato)

1. Il Programma nazionale persegue il raggiungimento, entro il 31 dicembre 2035, dei seguenti obiettivi minimi nazionali:

a) deimpermeabilizzazione di almeno 10 milioni di metri quadrati di superfici impermeabili urbane;

b) rinaturalizzazione di almeno il 70 per cento delle superfici deimpermeabilizzate ai sensi della lettera *a)*;

c) messa a dimora, nelle aree oggetto di intervento, di almeno 500.000 esemplari arborei e arbustivi, con priorità per specie autoctone o comunque idonee alle condizioni climatiche locali e resilienti agli effetti dei cambiamenti climatici, secondo la quota minima di alberi stabilita dal Programma nazionale e con obbligo di sostituzione degli esemplari non attecchiti nei primi tre anni;

d) incremento della capacità di infiltrazione e ritenzione delle acque meteoriche nelle aree oggetto di intervento, misurata in metri cubi annui secondo i criteri definiti dal Programma nazionale;

e) riduzione del deflusso superficiale generato dagli eventi meteorici nelle aree oggetto di intervento, misurata in termini

percentuali rispetto alla situazione antecedente alla realizzazione dell'intervento.

2. Il Programma nazionale individua la situazione di riferimento, gli obiettivi intermedi con cadenza almeno biennale e gli indicatori uniformi per la misurazione dei risultati conseguiti, anche al fine di assicurare il coordinamento con il monitoraggio del consumo di suolo e con gli obblighi derivanti dal citato regolamento (UE) 2024/1991. Gli aggiornamenti del Programma nazionale possono incrementare, ma non ridurre, gli obiettivi minimi di cui al comma 1.

3. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 esclusivamente gli interventi conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge che assicurano il mantenimento della permeabilità del suolo per il periodo minimo stabilito dal Programma nazionale. Non sono computati gli interventi di ripristino di aree di cantiere o altre trasformazioni temporanee e la medesima superficie non può essere conteggiata più di una volta.

4. Gli interventi finanziati ai sensi della presente legge sono progettati in modo da massimizzare, ove tecnicamente possibile, la permeabilità del suolo, la continuità ecologica, l'ombreggiamento, la riduzione della temperatura superficiale e la capacità di gestione diffusa delle acque meteoriche.

Art. 4.

(Fondo nazionale per la depavimentazione e le città spugna)

1. Al fine di finanziare gli interventi previsti dalla presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo nazionale per la depavimentazione e le città spugna, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034.

2. Possono accedere alle risorse del Fondo di cui al comma 1 i comuni e le unioni di comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie e gli altri

enti del Servizio sanitario nazionale, nonché gli altri enti pubblici proprietari o gestori di aree pubbliche o di uso pubblico interessate dagli interventi.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente al finanziamento, anche mediante cofinanziamento, di spese di investimento relative alla progettazione e alla realizzazione di interventi di deimpermeabilizzazione, di rinaturalizzazione e di infrastrutture verdi e blu. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese per le indagini preliminari, la rimozione e il conferimento dei materiali, la preparazione e la decompattazione dei suoli, il monitoraggio direttamente connesso all'investimento, la manutenzione iniziale per un periodo non superiore a tre anni e l'assistenza tecnica strettamente funzionale alla progettazione e alla realizzazione degli interventi. Non sono finanziabili le spese di manutenzione ordinaria, le campagne informative e le altre spese di parte corrente.

4. Nell'assegnazione delle risorse del Fondo è assicurata priorità agli interventi riguardanti:

a) cortili e pertinenze degli edifici scolastici pubblici;

b) aree pertinenziali di ospedali, presìdi sanitari e strutture socio-sanitarie pubbliche;

c) parcheggi pubblici, piazze, slarghi e superfici pubbliche pavimentate o asfaltate;

d) quartieri caratterizzati da elevata vulnerabilità sociale, carenza di verde urbano o forte esposizione alle isole di calore;

e) aree soggette a frequenti allagamenti o ricadenti in ambiti a pericolosità idraulica;

f) aree pubbliche sottoutilizzate o sovradimensionate rispetto alle esigenze effettive della mobilità e della sosta.

5. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1, le modalità di presentazione dei progetti, le percentuali di cofinanziamento, le spese ammissibili, la

quota massima destinabile all'assistenza tecnica e le modalità di erogazione, controllo, revoca e riassegnazione dei contributi.

6. Non sono, in ogni caso, finanziabili a valere sul Fondo di cui al comma 1 interventi che determinino un incremento netto delle superfici impermeabilizzate o una riduzione netta del verde urbano esistente.

Art. 5.

(Piano comunale per la depavimentazione)

1. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti adottano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, il Piano comunale per la depavimentazione, di seguito denominato « Piano comunale ».

2. Il Piano comunale è approvato dal consiglio comunale ed è coordinato con gli strumenti urbanistici comunali, con il piano di protezione civile comunale e, ove esistenti, con i piani di adattamento climatico e con i piani del verde.

3. Il Piano comunale contiene almeno:

a) il censimento delle superfici impermeabili pubbliche e, ove rilevabili, delle principali superfici impermeabili private di uso pubblico;

b) la mappatura delle isole di calore urbane, anche mediante l'utilizzo di dati satellitari, rilevazioni disponibili o analisi climatiche locali;

c) l'elenco delle aree trasformabili mediante interventi di depavimentazione, con indicazione della titolarità, della destinazione d'uso, delle condizioni di sicurezza e delle eventuali interferenze con sottoservizi o infrastrutture esistenti;

d) il cronoprogramma degli interventi, con priorità per scuole, ospedali, parcheggi pubblici, piazze, quartieri vulnerabili e aree a rischio di allagamento;

e) la stima delle superfici da deimpermeabilizzare e rinaturalizzare, degli esemplari arborei e arbustivi da mettere a dimora, della capacità di infiltrazione recu-

perabile e della riduzione attesa del deflusso superficiale;

f) le modalità di partecipazione dei cittadini, delle istituzioni scolastiche, degli enti del Terzo settore e dei soggetti pubblici e privati interessati.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, l'adozione del Piano comunale costituisce condizione per l'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, fatta eccezione per gli interventi urgenti di riduzione del rischio idraulico individuati dal Programma nazionale.

5. I comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti possono adottare il Piano comunale, anche in forma associata, e accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 4 secondo i criteri stabiliti dal Programma nazionale.

6. Il Piano comunale è aggiornato almeno ogni cinque anni.

7. L'ISPRA, avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, rende disponibili, nell'ambito delle attività e delle banche di dati esistenti, dati territoriali e schemi tecnici omogenei utilizzabili dai comuni per la predisposizione dei Piani comunali.

Art. 6.

(Disposizioni per le nuove urbanizzazioni e per gli interventi di trasformazione urbana)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, l'applicazione del principio del saldo zero di impermeabilizzazione agli interventi di nuova urbanizzazione e agli interventi di trasformazione urbana che comportano un incremento delle superfici impermeabili nel rispetto dei princìpi di cui al presente articolo.

2. Il principio del saldo zero di impermeabilizzazione è assicurato mediante:

a) la preventiva riduzione al minimo delle nuove superfici impermeabili;

b) l'utilizzo prioritario di materiali permeabili o drenanti, ove compatibile con le esigenze di sicurezza, accessibilità e funzionalità degli spazi;

c) la realizzazione di interventi di deimpermeabilizzazione o di rinaturalizzazione di superfici già artificializzate, in misura almeno equivalente all'incremento delle superfici impermeabili, secondo i coefficienti stabiliti dal Programma nazionale;

d) l'adozione di sistemi di gestione naturale delle acque meteoriche, quali giardini della pioggia, fossati vegetati, trincee drenanti, aree di laminazione naturale, pavimentazioni permeabili e sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque.

3. Gli interventi compensativi di cui al comma 2, lettera *c)*, sono realizzati prioritariamente nell'area interessata dall'intervento o nel medesimo ambito urbano. Qualora ciò non sia tecnicamente possibile, essi sono realizzati nel medesimo comune e, in via residuale e previa motivazione, in un comune contermine o nell'ambito del medesimo bacino idrografico, sulla base di apposita convenzione stipulata tra gli enti interessati.

4. La disciplina regionale e provinciale definisce, in particolare:

a) le modalità di calcolo delle superfici e i coefficienti di permeabilità e di equivalenza ecologica;

b) le categorie e le soglie dimensionali degli interventi assoggettati al principio del saldo zero di impermeabilizzazione, nonché le esclusioni strettamente necessarie per ragioni di sicurezza, difesa, protezione civile o realizzazione di infrastrutture pubbliche essenziali;

c) i termini di realizzazione delle misure compensative, le garanzie, i controlli e le conseguenze dell'inadempimento;

d) il raccordo con i titoli edilizi, con gli strumenti urbanistici e con le procedure di valutazione ambientale;

e) le misure alternative equivalenti applicabili nei casi di comprovata impossibilità tecnica.

5. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione e i regolamenti edilizi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disciplina regionale o provinciale adottata ai sensi del comma 1.

6. Gli interventi realizzati in attuazione del presente articolo sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, purché conformi ai criteri tecnici stabiliti dal Programma nazionale e comunicati alla sezione nazionale di cui all'articolo 9.

Art. 7.

(Programma nazionale « Scuole spugna »)

1. Nell'ambito del Programma nazionale è prevista una specifica linea di intervento, denominata « Scuole spugna », finalizzata alla progressiva trasformazione dei cortili e delle pertinenze degli edifici scolastici pubblici mediante interventi di depavimentazione, di rinaturalizzazione e di gestione naturale delle acque meteoriche.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati, in particolare, a:

a) eliminare progressivamente le superfici asfaltate o comunque impermeabili non necessarie alla sicurezza e alla fruizione degli spazi scolastici;

b) realizzare alberature, aree verdi, orti didattici, giardini della pioggia, superfici drenanti e aree ombreggiate;

c) creare spazi didattici all'aperto per l'educazione ambientale, l'osservazione della biodiversità e la conoscenza del ciclo dell'acqua;

d) migliorare il *comfort* climatico degli edifici scolastici e degli spazi aperti utilizzati dagli studenti.

3. Una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse annue del Fondo di cui all'articolo 4 è destinata agli interventi della linea di intervento « Scuole spugna ».

4. Possono presentare progetti ai sensi del presente articolo gli enti pubblici proprietari o gestori degli edifici scolastici,

compresi i comuni, le province e le città metropolitane.

5. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono definiti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, criteri tecnici semplificati per la progettazione e la manutenzione iniziale degli interventi, assicurando il coinvolgimento delle comunità scolastiche e l'individuazione dei soggetti responsabili della manutenzione successiva.

6. Le risorse riservate ai sensi del comma 3 che non risultano assegnate entro il termine stabilito dal Programma nazionale sono destinate agli altri interventi finanziabili ai sensi della presente legge.

Art. 8.

(Parcheggi pubblici e superfici sovradimensionate)

1. I comuni, nell'ambito del Piano comunale di cui all'articolo 5, verificano la presenza di parcheggi pubblici, aree di sosta, piazzali e superfici pavimentate sovradimensionate rispetto alle esigenze della mobilità, della sicurezza e dell'accessibilità.

2. Per le superfici di cui al comma 1, i comuni individuano la quota da destinare a interventi di rinaturalizzazione, ombreggiamento, messa a dimora di alberature, pavimentazioni drenanti e gestione naturale delle acque meteoriche.

3. Nei parcheggi pubblici di nuova realizzazione o sottoposti a interventi di riqualificazione integrale, finanziati anche parzialmente con risorse statali o con le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 e aventi dimensioni superiori alla soglia stabilita dal Programma nazionale, una quota non inferiore al 20 per cento della superficie complessiva dell'area è destinata alla realizzazione di superfici permeabili, infrastrutture verdi e blu, alberature o sistemi di drenaggio urbano sostenibile.

4. L'impossibilità tecnica di rispettare integralmente la quota di cui al comma 3 è specificamente motivata nel progetto ed è compensata mediante misure equivalenti, secondo i criteri stabiliti dal Programma nazionale.

5. Il Programma nazionale definisce le modalità di calcolo della quota di cui al comma 3, i requisiti delle pavimentazioni drenanti, il rapporto minimo tra alberature e stalli, le esclusioni strettamente necessarie e le misure equivalenti applicabili.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati assicurando il rispetto dei requisiti di accessibilità e fruibilità da parte delle persone con disabilità, della sicurezza stradale, della funzionalità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono estendere la disciplina di cui ai commi 3 e 4 agli altri parcheggi pubblici.

Art. 9.

(Sezione nazionale degli interventi di depavimentazione e monitoraggio)

1. Nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) è istituita la sezione nazionale degli interventi di depavimentazione. L'ISPRA, avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ne cura l'aggiornamento, assicurandone il coordinamento con il monitoraggio nazionale del consumo di suolo e utilizzando, ove possibile, le piattaforme informatiche e le banche di dati esistenti.

2. La sezione nazionale raccoglie, per ciascun intervento finanziato o comunque comunicato ai sensi della presente legge:

a) la localizzazione georeferenziata dell'intervento;

b) la superficie deimpermeabilizzata e la superficie rinaturalizzata;

c) le tipologie di soluzioni adottate, comprese alberature, giardini della pioggia, pavimentazioni drenanti, aree verdi, aree umide urbane e sistemi di drenaggio sostenibile;

d) gli investimenti pubblici e privati attivati;

e) la capacità di infiltrazione e ritenzione delle acque meteoriche recuperata;

f) la riduzione stimata del deflusso superficiale;

g) i benefìci climatici e ambientali stimati, compreso il contributo alla riduzione delle isole di calore e all'incremento del verde urbano;

h) gli esiti delle verifiche relative alla permanenza dell'intervento e all'attecchimento degli esemplari arborei e arbustivi.

3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'ISPRA pubblica una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, contenente il quadro degli interventi realizzati, le risorse utilizzate, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 3 e le eventuali criticità riscontrate.

4. Le amministrazioni beneficiarie delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4 trasmettono all'ISPRA, secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1, i dati necessari all'aggiornamento della sezione nazionale.

Art. 10.

(Premialità e incentivi per i comuni)

1. Nell'ambito dei criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 4 sono previste premialità in favore dei comuni che:

a) conseguono o superano gli obiettivi intermedi stabiliti dal Programma nazionale;

b) realizzano interventi con il coinvolgimento attivo dei cittadini, delle scuole, degli enti del Terzo settore o delle comunità locali;

c) riducono il consumo di suolo netto e incrementano il verde urbano in misura superiore ai valori medi dei comuni appartenenti alla medesima regione e classe demografica, secondo indicatori omogenei e verificabili, rapportati alla popolazione e alla superficie urbanizzata, definiti dal Programma nazionale;

d) integrano gli interventi di depavimentazione con misure di mobilità soste-

nibile, accessibilità universale, sicurezza stradale e riqualificazione degli spazi pubblici;

e) adottano strumenti di manutenzione partecipata o accordi di collaborazione per la cura delle aree rinaturalizzate.

2. Le premialità di cui al comma 1 possono consistere in una maggiorazione del contributo concedibile, nel riconoscimento di punteggi aggiuntivi nelle procedure di selezione o nell'accesso prioritario alle risorse destinate all'assistenza tecnica, secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 4.

Art. 11.

(Educazione ambientale e partecipazione civica)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, promuove, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, campagne nazionali di informazione e programmi di educazione ambientale sul valore del suolo, sulla gestione naturale delle acque, sulla prevenzione del rischio idraulico, sul contrasto alle isole di calore e sui benefici della depavimentazione.

2. Le campagne e i programmi di cui al comma 1 sono realizzati anche in collaborazione con l'ISPRA, il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le università, gli ordini professionali e gli enti del Terzo settore.

Art. 12.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la depavimentazione e le città spugna di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate esclusivamente quali contributi agli investimenti e non possono essere utilizzate per spese di parte corrente.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0211070